



Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE E PRIVACY PER LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA (FNOPO) E PER GLI ORDINI TERRITORIALI DELLA PROFESSIONE OSTETRICA PER LA DURATA DI UN ANNO (01.01.2026 – 31.12.2026)

TRA

La **Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica - FNOPO**, Ente Pubblico non Economico, con sede a Roma in Piazza Tarquinia 5/D, Codice Fiscale 80181890585, istituita con D.Lgs. Lgt. del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n° 233 recante “*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*”, come modificato dall'art. 4 della Legge 31.01.2018, n° 3 recante “*Riordino delle professioni sanitarie*” e dal relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 5 aprile 1950, n° 221 “*Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n° 233*”, e qui rappresentata dalla dott.ssa Silvia Vaccari, in qualità di Presidente legale rappresentante pro-tempore, di seguito denominata “**FNOPO**”

E

L'avv. Camilla Amunni, nata a Firenze il 19.02.1987 cf. MNNCLL87B59D612O, P.I. 02100460514; l'avv. Eleonora Verdelli nata ad Arezzo il 12.01.1986, cf VRDLNR86A52A390F, P.I. 06847230486; l'avv. Silvia Papalini nata a Grosseto il 17.08.1986 cf PPLSLV86M57E202O, P.I. 06413800480, tutte con studio in Firenze, Piazza Franco Nannotti n. 11, di seguito denominati congiuntamente “**i Professionisti**” o “**i Consulenti**”

PREMESSO che

- il D. Lgs. 31.03.2023, n° 36 e autorizza all'art. 50, comma 1, lett. b), l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più



operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità;

- tutti i predetti Professionisti sono iscritti all'Albo dei Fornitori istituito e disciplinato da FNOPO;
- nell'ambito della FNOPO e degli Ordini Territoriali non esistono specifiche professionalità per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto;
- tenuto conto che i servizi legali possono rientrare nell'ambito dei servizi esclusi ex art. 56 d.lgs. 36/2023 e che pertanto, con riferimento a tali attività, è prevista l'applicazione del codice con esclusivo riferimento ai principi n. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023;
- l'art. 1 del Codice, dispone che le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- la natura intellettuale del servizio ne impedisce la standardizzazione poiché necessità di un patrimonio di competenze e di cognizioni specialistiche per la soluzione di problematiche estremamente complesse e non comprimibili in una logica di "costo orario";
- lo svolgimento di una prestazione intellettuale infatti è svolta in via prevalentemente personale, comporta l'analisi, lo studio e l'ideazione di soluzioni, elaborazione di pareri;
- il servizio di consulenza non si configura di per sé come un'attività prevedibile e ripetitiva ed è fortemente connotato dall'intuitu personae;
- il Professionista ha eseguito il precedente contratto a regola d'arte, assicurando una qualità delle prestazioni, il rispetto dei tempi, di non minor rilievo è la circostanza che nel corso di questi anni non c'è stata alcuna contestazione dell'amministrazione legale/giuridica con esito sfavorevole.
- Ciò premesso la sostituzione dei professionisti espone a evidenti problemi di continuità dello svolgimento del servizio, in quanto l'inevitabile passaggio di consegne



comporterebbe un aggravio ed un rallentamento dell'attività, anche in ragione di specifici progetti continuativi quali l'ottenimento di fondi PNRR o lo svolgimento di selezioni pubbliche interne;

- La sostituzione implicherebbe infatti una inevitabile fase transitoria di apprendimento di durata durante la quale non sarebbe materialmente possibile fornire un livello di assistenza in linea con le esigenze e gli standard aziendali.

Si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto lo svolgimento di servizi di consulenza legale stragiudiziale di seguito descritti.

A) CONSULENZA LEGALE IN DIRITTO DEL LAVORO e PREVIDENZIALE ED AMMINISTRATIVO:

Il servizio di consulenza ed assistenza considererà nelle seguenti attività:

- i.** Consulenza e assistenza in materia amministrativa e gius-lavoristica, con particolare riguardo agli ambiti di competenza ed attività della Professionista Ostetrica, degli Ordini professionali Territoriali e della Federazione Nazionale, in quanto enti pubblici non economici;
- ii.** Predisposizione di pareri per la risoluzione di quesiti di lieve-media-alta complessità per la FNOPO e gli Ordini Territoriali, senza limiti numerici nell'arco di decorrenza contrattuale;
- iii.** Attivazione e gestione di servizi quali “sportelli” o “rubriche” per gli Ordini Territoriali da attuarsi, su richiesta della FNOPO, mediante sezioni dedicate sul sito istituzionale FNOPO;
- iv.** Assistenza in presenza o da remoto a riunioni e consessi istituzionali organizzati da FNOPO o di interesse per la stessa;
- v.** Consulenza, assistenza e supporto tecnico-giuridico nei tavoli tecnici e lavori di gruppo attivati dalla FNOPO relativamente alla normativa di settore giuslavoristico o di diritto amministrativo;
- vi.** Consulenza e assistenza per il corretto sviluppo dell'azione e dei procedimenti amministrativi della FNOPO e degli Ordini Territoriali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, relativamente agli Enti pubblici non economici;



- vii. Assistenza e consulenza nella redazione di provvedimenti amministrativi;
- viii. Assistenza e consulenza in materia giuslavoristica con riferimento ai rapporti di lavoro e/o collaborazione tra FNOPO ed i propri dipendenti o collaboratori o in favore delle Ostetriche Iscritte agli Albi, ove le questioni giuridiche vengano ritenute dagli Ordini di interesse generale e rilevante per l'intera categoria professionale;
- ix. Assistenza e consulenza nella predisposizione dei regolamenti interni di FNOPO;
- x. Assistenza nella predisposizione di note e comunicati di FNOPO rivolte alle Istituzioni ed altri Enti;
- xi. Informazione e adeguamento degli iter procedimentali ed amministrativi della FNOPO o degli Ordini per sopravvenuti aggiornamenti delle norme di settore degli Enti pubblici non economici;
- xii. Assistenza nella gestione delle procedure in materia di accesso amministrativo;
- xiii. Assistenza nella gestione dei rapporti tra il Comitato Centrale ed i dipendenti per quanto attiene la normativa contrattuale;
- xiv. Produzione di repertorio delle leggi, circolari, chiarimenti, giurisprudenza e dottrina aggiornata che possano riguardare la materia amministrativa e gestionale della FNOPO e degli Ordini, nonché la Professione di Ostetrica in generale per quanto attiene agli aspetti inerenti agli aspetti giuslavoristici;
- xv. Organizzazione e realizzazione, su richiesta della FNOPO, di eventi formativi in presenza o da remoto, relativamente ad argomenti giuridici di interesse per la Professione di Ostetrica ed in favore delle Iscritte agli Ordini in numero non superiore a 10
- xvi. Organizzazione e realizzazione di webinar, su richiesta della FNOPO, per la trattazione e l'approfondimento di tematiche di interesse per gli Ordini e destinate ai Consigli Direttivi ed ai Collegi dei Revisori dei Conti, in numero non superiore a 10.

B) DPO E CONSULENZA LEGALE PER ADEMPIMENTI PRIVACY DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ORDINI TERRITORIALI

La figura del DPO offrirà il proprio supporto sia nel soddisfacimento dei precetti imposti dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), sia delle politiche implementate dalla FNOPO o dagli Ordini territoriali in merito alla *data protection*. Le attività di cui alla presente offerta saranno suddivise in tre macroaree attinenti:

- A)** la sorveglianza del modello di gestione implementato dalla FNOPO e dagli Ordini territoriali, anche attraverso la conduzione di audit periodici;
- B)** la consulenza tecnica e legale su questioni attinenti alla protezione dei dati personali affinché all'interno della FNOPO e degli Ordini territoriali sia rispettato il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali;
- C)** la conduzione di incontri formativi/informativi.



Più nel dettaglio, i servizi di cui alle macroaree sopra individuate consisteranno in:

- i. Rilascio di pareri relativi al diritto della protezione dei dati personali;
- ii. Invio periodico di aggiornamenti normativi e/o di pronunce rese dal Garante Privacy di interesse per la FNOPO e/o per gli Ordini territoriali;
- iii. Assistenza in caso di verificazione di eventi di Data Breach ed eventuale conseguente notifica all'Autorità Garante ed agli interessati;
- iv. Aggiornamento e revisione del Registro dei Trattamenti;
- v. Supporto nel riscontro di istanze degli interessati;
- vi. Consulenza in merito alla gestione della documentazione funzionale al corretto trattamento dei dati personali con la proposizione di interventi implementativi/modificativi, ove ritenuto necessario;
- vii. Assistenza nella predisposizione e redazione di eventuale nuova documentazione ritenuta necessaria;
- viii. Assistenza nella fase di redazione di eventuali Data Protection Impact Assessment (DPIA);
- ix. Consulenza in merito agli aspetti legati alla *data protection* relativi a contratti in fase di sottoscrizione;
- x. Assistenza nella formulazione dei piani formativi ed erogazione della formazione che potrà tenersi in modalità telematica o in presenza nel n. massimo di 10 incontri formativi;
- xi. Audit periodici che potranno tenersi in modalità telematica o in presenza;
- xii. Supporto in caso di controllo da parte dell'Autorità nazionale.

ARTICOLO 2 - DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

2.1 - Il servizio avrà durata di n° 1 (uno) anno con decorrenza dal 01/01/2026 e termine al 31/12/2026. In nessun caso è ammesso il rinnovo tacito.

2.2 - La FNOPO si riserva la possibilità di procedere alla proroga del contratto per il tempo necessario all'espletamento di eventuale procedura concorrenziale per un nuovo affidamento del servizio. La proroga non potrà comunque essere superiore a sei mesi.

ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

3.1 - La prestazione professionale oggetto del presente contratto riguarda le materie indicate all'art. 1, i servizi offerti saranno erogati dai professionisti seguenti secondo quanto previsto dai commi successivi.

3.2 - Si occuperanno dell'area consulenziale in diritto del lavoro ed amministrativo, in staff e congiuntamente ma nel rispetto delle reciproche competenze, l'avv. Camilla Amunni (per il diritto amministrativo degli enti pubblici non economici, per i procedimenti amministrativi, i regolamenti interni, l'aggiornamento sulla normativa



vigente ed applicabile agli Ordini professionali in materia di diritto amministrativo) e l'Avv. Silvia Papalini (per il diritto del lavoro e previdenziale).

Le richieste di supporto e consulenza potranno essere inviate congiuntamente dalla Presidente FNOPO o da suo delegato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: c.amunni@firenzelegale.com; s.papalini@firenzelegale.com.

3.3. Rivestirà il ruolo di DPO e si occuperà di questa area consulenziale l'avv. Eleonora Verdelli, la quale potrà avvalersi, per ogni questione di carattere interdisciplinare della consulenza degli altri legali componenti lo staff consulenziale per FNOPO, nonché di altri collaboratori personali, fermo restando che la Consulente incaricata rimarrà l'unica referente del progetto.

3.4. - Le prestazioni di cui al precedente art. 3 comprendono anche quesiti di lieve complessità, quesiti di rilevante complessità, formulazione atti procedurali nell'interesse della FNOPO e degli Ordini Territoriali, presenza in riunioni e consessi della o per la FNOPO e degli o per gli Ordini. Tali prestazioni verranno rese con la tempistica e modalità infra indicate.

3.5. – Resta espressamente esclusa dai servizi offerti dai Professionisti ogni attività giudiziale presso qualsiasi giurisdizione.

ARTICOLO 4 - COMPITI DELLA FNOPO E DEGLI ORDINI

4.1 - La FNOPO e gli Ordini si impegnano a mettere a disposizione dei Professionisti incaricati informazioni ed ogni documento in loro possesso relativo al quesito o servizio di volta in volta richiesto e pertinente la materia oggetto della consulenza.

4.2 - La FNOPO e gli Ordini che hanno richiesto il quesito, sia esso di lieve complessità che di rilevante complessità, la redazione di atti, la presenza in riunioni, avranno cura di raccogliere in apposito fascicolo tutte le richieste avanzate e le risposte fornite, onde consentire la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali.

ARTICOLO 5 - CONDOTTA DEL PROFESSIONISTA

5.1. - I Professionisti si impegnano ad eseguire le prestazioni di cui al precedente art. 4 personalmente – anche avvalendosi dei rispettivi collaboratori – con coscienza e diligenza, senza alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e in piena autonomia tecnico e



Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica

organizzativa, fatta eccezione per la presenza dei legali alle riunioni, convegni, tavoli tecnici, secondo gli orari concordati o con riferimento alla creazione dello sportello telefonico o telematico concordato.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

6.1 - Il corrispettivo del servizio per tutto il periodo di durata contrattuale include l'intero compenso per la prestazione, a cui va aggiunta l'IVA e la Cassa Previdenza Avvocati (CPA) e le eventuali spese di viaggio, pernottamento e pasti sostenute in occasione di missioni della FNOPO autorizzate e documentate.

6.2 - Il corrispettivo annuale del servizio pari ad euro **42.330,56** (oltre IVA, CPA ed eventuali spese di viaggio, pernotto e pasti come sopra descritte) resterà dunque invariato per tutta la durata del contratto e verrà liquidato, previa emissione di distinte fatture elettroniche emesse da parte dei singoli Professionisti, **in n° 4 (quattro) quote di pari importo**. L'importo complessivo viene dettagliato per singola Area di consulenza nei successivi commi 6.3 e 6.4.

6.3. - Il servizio di consulenza in materia di diritto del lavoro ed amministrativo per FNOPO e gli OPO ha importo pari ad euro **16.330,78 (oltre IVA al 22%, Cassa Previdenza Avvocati al 4%)**;

6.4 - Il servizio di consulenza DPO e Privacy per FNOPO e gli OPO ha un valore economico pari ad euro **4.000,00, (oltre IVA al 22%, Cassa Previdenza Avvocati al 4%) per la consulenza e l'incarico di DPO assunto in favore della FNOPO** e pari ad euro **22.000,00 (oltre IVA al 22%, Cassa Previdenza Avvocati al 4%) per la consulenza e l'incarico di DPO assunto in favore degli Ordini territoriali.**

ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

7.1 - La fatturazione del compenso annuale avverrà con **cadenza trimestrale entro le date 31.3.2026, 30.6.2026, al 30.9.2026 ed al 31.12.2026.**

7.2 - Alla scadenza di ciascun periodo contrattuale FNOPO accrediterà il rateo trimestrale, dividendo la somma di competenza di ciascun Professionista (sulla base delle ripartizioni di cui ai precedenti commi 6.3 e 6.4) in parti uguali, sulle seguenti coordinate bancarie riferibili ai singoli Professionisti:



Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica

- i) rate trimestrali di importo pari ad € 6.500,00, oltre IVA al 22% e Cassa Previdenza Avvocati al 4%, su conto corrente intestato a Avv. Eleonora Verdelli, coordinate IBAN IT08H0623014100000040939088 acceso presso BANCA CREDIT AGRICOLE agenzia di Arezzo;
- ii) rate trimestrali di importo pari ad € 2.250, oltre IVA al 22% e Cassa Previdenza Avvocati al 4%, su conto corrente intestato a Avv. Camilla Amunni, coordinate IBAN IT61L088117160000000028256 acceso presso BANCA BCC Banca del Valdarno, agenzia di San Giovanni Valdarno;
- iii) rate trimestrali di importo pari ad € 1.832,69, oltre Cassa Previdenza Avvocati al 4% (escluso da Iva e Rit. Acc. ex art.1, c. da 54 a 89 della Legge n. 190/2014) su conto corrente intestato a Avv. Silvia Papalini, coordinate IBAN: IT94C0306234210000002710459 acceso presso Banca Mediolanum;

7.3 - Unitamente alle fatture elettroniche dovrà essere allegato il riepilogo sintetico dei quesiti e dei pareri *pro-veritate* resi, degli atti formulati e delle presenze assicurate nel periodo di fatturazione.

7.4 - Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura elettronica. La FNOPO si riserva di non procedere al pagamento qualora dovessero emergere irregolarità contributive.

7.5 - Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo mediante ordine di bonifico, sul conto corrente già in precedenza segnalato e dedicato, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

ARTICOLO 8 - AFFIDAMENTO E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

8.1 - I Consulenti sottoscrivono il relativo contratto previa trasmissione alla FNOPO dei dati pervisti dall'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), di cui al successivo art. 16.

8.2 - Dell'avvenuto affidamento dell'incarico sarà data pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente.



ART. 9 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

9.1 - I Professionisti consulenti saranno responsabili, così come previsto dal presente disciplinare nonché dalle norme del codice civile in materia di responsabilità professionale, per i danni cagionati alla FNOPO in occasione o per lo svolgimento del servizio affidato.

9.2 - Il Professionisti Consulenti saranno responsabili anche di eventuali danni cagionati, con colpa o dolo, a terzi; per detti danni i predetti manterranno indenni la FNOPO.

ART 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA ED ASSENZA DEL CONFLITTO D'INTERESSI

10.1 - Tutti i dati e le informazioni relative alle problematiche oggetto della consulenza di cui i Consulenti entreranno in possesso nello svolgimento dell'incarico, dovranno essere considerate strettamente riservati con esplicito divieto di divulgazione a terzi. Tale obbligo si estende sia ai dipendenti e collaboratori dei Consulenti.

10.2 - I Consulenti devono astenersi dall'assumere incarichi che possano configurare un conflitto d'interesse anche solo potenziale con gli interessi della FNOPO e degli Ordini Territoriali, nel caso di dubbio è fatto obbligo chiedere precipua autorizzazione alla FNOPO che si riserva di chiedere parere alle autorità competenti e di valutare la sussistenza di cause d'incompatibilità.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

È fatto divieto di cessione del contratto.

ART. 12 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La FNOPO si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui sia stata riscontrata una cessione del contratto. In questo caso è fatto salvo il diritto della FNOPO al risarcimento dei danni;
- b) cessazione dell'attività legale da parte del professionista;
- c) cancellazione del Consulente dal relativo albo professionale.



ART. 13 - RECESSO

La FNOPO si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni solari, nei seguenti casi:

- a)* giusta causa;
- b)* reiterati inadempimenti dei Consulenti, anche se non gravi.

ART. 14 - GARANZIE

I Consulenti in occasione della sottoscrizione del contratto dovranno produrre copia della polizza assicurativa stipulata per la copertura dei rischi professionali.

ART. 15 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTE DI LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE

15.1 - I Consulenti si impegnano all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore.

15.2 - Gli stessi si obbligano altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

15.3 - La FNOPO, nel caso di violazione degli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria e previa comunicazione al Consulente delle inadempienze denunciate alla FNOPO medesima dagli organi competenti, si riserverà il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% dell'importo del compenso spettante per il periodo di riferimento.

15.4 - Tale trattenuta verrà rimborsata qualora gli uffici preposti abbiano comunicato la regolarizzazione della posizione del Consulente, senza che per tale condotta della FNOPO il Consulente abbia a vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.



ART. 16 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I Consulenti, in relazione al servizio oggetto del presente contratto, si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche, indicando il c/c dedicato ed impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni futura variazione. A tal fine dichiara che i conti correnti dedicati sono i seguenti: conto corrente intestato a Avv. Eleonora Verdelli, coordinate IBAN IT08H0623014100000040939088 acceso presso BANCA CREDIT AGRICOLE agenzia di Arezzo; conto corrente intestato a Avv. Camilla Amunni, coordinate IBAN IT61L0881171600000000028256 acceso presso BANCA BCC Banca del Valdarno, agenzia di San Giovanni Valdarno; conto corrente intestato a Avv. Silvia Papalini, coordinate IBAN IBAN: IT94C0306234210000002710459 acceso presso Banca Mediolanum.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

In relazione alla interpretazione e all'esecuzione del presente disciplinare è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma

ART. 18 - NORME SULLA PRIVACY

Ai fini del trattamento dei dati i Consulenti dichiarano espressamente di aver preso visione presso la sede della FNOPO della relativa informativa predisposta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - GDPR, nonché del D. Lgs. 101/2018 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (provvedimenti tutti relativi al trattamento dei dati personali).

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

20.1 - Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso.

20.2 - Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto, anche se non richiamate espressamente nel presente contratto, sono a totale carico dei Consulenti, senza diritto di rivalsa nei confronti della FNOPO.



Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica

Roma_Firenze, 27 gennaio 2026

Per la Stazione

Appaltante

*Federazione Nazionale Ordini della Professione di
Ostetrica dott.ssa Silvia Vaccari n.q. Presidente l.r.p.t.*

I Consulenti

(Avv. Eleonora Verdelli)

(Avv. Camilla Amunni)

(Avv. Silvia Papalini)